

Protezione della flora alpina e legislazione

Col sopraggiungere della primavera, torna ogni anno di attualità, soprattutto nelle regioni prealpina ed alpina, il problema della tutela della flora spontanea, la cui progressiva diminuzione è dovuta soprattutto — come è noto — al maggiore benessere sociale ed alla facilità di spostamento: lo sviluppo del turismo motorizzato, infatti, ha reso la montagna facilmente raggiungibile, per mezzo di strade e di impianti a fune sempre più arditi, da « grandi masse impreparate le quali, più per ignoranza che per vandalismo, asportano, per lo più malamente, grandi quantità di fiori » (PEYRONEL, 1963).

Vi sono però anche motivi di lucro che inducono a cogliere, spesso senza cautele ed in quantità enormi e sproporzionate, specie vegetali della regione montana: infatti, nonostante lo sviluppo prodigioso dei prodotti di sintesi offerti dalla Chimica, si fa sempre più intensa la raccolta a scopo commerciale delle piante medicinali per poterne utilizzare radici, fiori o foglie: vanno così incontro esse pure ad una progressiva distruzione, data anche l'inosservanza delle norme di raccolta — soprattutto quando questa avviene per uso familiare — contenute nella vecchia legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali).

All'azione devastatrice e depauperatrice compiuta dall'uomo direttamente, si debbono aggiungere ancora diversi fattori che determinano la scomparsa di specie endemiche, modificandone l'*habitat* e impedendo quindi, molte volte, la loro sopravvivenza e riproduzione. Fra queste cause, che si possono definire indirette, debbono essere ricordati innanzitutto il disboscamento, il prosciugamen-

to di terreni paludosi, l'arginamento di torrenti, la formazione di laghi artificiali, la costruzione di impianti idroelettrici, lo sfruttamento edilizio e l'insediamento umano a scopo turistico ad altitudini sempre maggiori.

GIACOMINI (1958) ammette che « la presenza dell'uomo sulle montagne non può manifestarsi senza qualche alterazione anche profonda di molti ambienti vegetali, ma è necessario che le manomissioni non siano illimitate e a discrezione di persone sprovviste di sensibilità e di responsabilità ». Proprio per questo, nel nostro paese il problema della difesa della flora montana è stato affrontato da tempo: difatti — come ricorda VACCARI (1912) — già nel 1883 il C.A.I. invitò i suoi membri ad occuparsi della protezione delle piante alpine, oggetto fin da allora di « deprevoli devastazioni », e sei anni dopo la sezione di Bologna dello stesso Sodalizio nominò una commissione per lo studio dei mezzi atti a limitare il depauperamento della flora montana. Nel 1893, al Congresso alpino di Belluno, fu costituita la prima Società per la protezione delle piante e per il rimboschimento e nel 1897 l'abate Pietro Chanoux, uomo buono, generoso ed innamorato della montagna, fondò in prossimità del passo del Piccolo San Bernardo, a 2200 m, la « Chanousia », « museo vivente di bellezze alpine, non elegante giardino di montagna », che « fu culla alla Società Nazionale *Pro Montibus* sorta collo scopo di salvare boschi, alberi famosi, flora alpina, selvaggina e pesci » (VACCARI, *loc. cit.*). La « Chanousia » è stata praticamente distrutta durante l'ultima guerra mondiale ed i suoi resti non sono neppure più in territorio italiano.

Gli interventi in difesa della flora monta-

na si sono moltiplicati nel corso del nostro secolo, soprattutto grazie all'iniziativa di benemerite associazioni naturalistiche. Il problema è stato studiato anche dal punto di vista legislativo, ma — fatta eccezione per la già citata legge del 1931 riguardante le piante officinali — non sono state fino ad oggi emanate disposizioni valide su tutto il territorio nazionale: difatti, nonostante il fatto che la tutela dell'ambiente sia un preciso dettato della nostra Costituzione (art. 9), le uniche norme organiche che riguardano la flora spontanea, ed in particolare quella alpina, sono da ricercarsi in tre leggi regionali ed in due leggi provinciali (1):

— legge regionale 8 novembre 1956 n. 6 della Valle d'Aosta (Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta);

— legge provinciale 28 giugno 1972 n. 13 della Provincia Autonoma di Bolzano (Norme per la protezione della flora alpina);

— legge regionale 18 agosto 1972 n. 44 della Regione Friuli-Venezia Giulia (Protezione della flora spontanea);

— legge provinciale 25 luglio 1973 n. 17 della Provincia Autonoma di Trento (Protezione della flora alpina);

— legge regionale 17 dicembre 1973 n. 58 della Regione Lombardia (Istituzione delle Riserve naturali e protezione della flora spontanea). Recentemente anche la Regione Piemonte ha approvato una legge (13 agosto 1974 n. 24) contenente norme per la « Protezione della flora », che ricalca quella della Regione Lombardia.

Anche in molte province alpine e prealpine (Cuneo, Torino, Novara, Como, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza e Belluno) i Prefetti hanno emanato negli ultimi quindici anni decreti tendenti a limitare la raccolta dei fiori di montagna (2), ma purtroppo sono considerati illegittimi dalla Magistratura in quanto prevedono sanzioni amministrative per reati non considerati tali dalla legislazione dello Stato; la stessa sorte subiscono le ordinanze dei Sindaci sul medesimo tema. Si continuerà così a rimanere nell'ambiguità, fino a quando tutte le Regioni interessate non avranno promulgato leggi in proposito e non sarà stata varata quella « legge quadro » di cui si parla da anni e che — come hanno proposto PEDRAZZI e LOMBARDI (1967) — « sta-

bilisca la linea maestra della tutela, per esempio una forma di protezione totale per le specie più pregiate o più rare, e una forma di protezione parziale, e fissando le sanzioni penali per i violatori; e quindi lasci alle autorità locali il compito di determinare le singole specie tutelate e di disciplinare eventuali modalità di attuazione ». Questi principi sono stati accolti dalla recente legge della Regione Lombardia, con la quale si è introdotta una normativa base, a scala regionale, per la disciplina della raccolta e del commercio delle piante spontanee, demandando però ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali la elencazione delle specie da proteggere.

Il contenuto delle leggi e dei decreti predetti è abbastanza simile e si basa sui punti seguenti: per alcune specie è vietato il danneggiamento, la raccolta e la detenzione di qualsiasi esemplare, mentre per altre ne è consentita la raccolta ma in numero limitato; talora si stabiliscono zone di protezione integrale; si vieta in ogni caso il danneggiamento ed il commercio di tutte le piante protette e dei relativi fiori, fatta eccezione per i prodotti degli stabilimenti di floricoltura (che debbono però essere accompagnati da certificato di provenienza); è ammessa la raccolta per provate esigenze scientifiche; è escluso da ogni divieto il proprietario del fondo; sono stabiliti gli organi competenti per la vigilanza e sono fissate le pene per i trasgressori (PEDRAZZI e LOMBARDI, *loc. cit.*).

La tabella elenca le specie tutelate nelle province dell'arco alpino e prealpino (3). È da mettere in evidenza il fatto che la legge in vigore nella provincia di Bolzano dichiara protette tutte le piante « erbacee ed arbustive che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia », permettendo la raccolta giornaliera di un massimo di dieci fiori per persona per ogni singola specie, eccettuate quindici di cui ne è vietato in ogni caso il danneggiamento. La provincia di Trento è ancora più severa, estendendo la tutela anche ai muschi ed ai licheni e consentendo « la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di 1 chilogrammo di muschi allo stato fresco, di licheni e di cinque assi fiorali (steli fioriferi) per ognuna delle specie della flora spontanea » non comprese tra le diciannove integralmente protette; tra queste ultime, è da notare che sono inclusi un arbusto, il Pungitopo (*Ruscus aculeatus* L.),

Specie protette in base a Leggi Regionali o a Decreti Prefettizi

GENERE E SPECIE	Cuneo	Torino	Aosta	Novara	Como	Bergamo	Brescia	Verona	Vicenza	* Trento	* Bolzano	Belluno	Friuli - Venezia Giulia
<i>Achillea herba-rota</i> All.	x	x											
<i>Achillea moschata</i> Wulfen	x	x											
<i>Aconitum</i> sp.								x					
<i>Aconitum anthora</i> L.		x		x				x					
<i>Aconitum napellus</i> L.		x			x			x					
<i>Androsace</i> sp.				x									
<i>Anemone</i> sp. (tranne <i>A. nemorosa</i>)				x									
<i>Anemone baldensis</i> L.								x					
<i>Anemone narcissiflora</i> L.				x	x	x	x					0	
<i>Aquilegia</i> sp.													x
<i>Aquilegia alpina</i> L.	x	x	x	x	x								x
<i>Aquilegia</i> sp.								x	x			x	x
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.			x		x			x					x
<i>Armenia elongata</i> (Hoffm.) Kock													x
<i>Arnica montana</i> L.					x								
<i>Artemisia genipi</i> Web.													
(<i>A. spicata</i> Wulf.)	x	x	x						x				
<i>Artemisia glacialis</i> L.			x										
<i>Artemisia laxa</i> (Lam.) Fritsch.													
(<i>A. mutellina</i> Vill.)	x	x	x						x				
<i>Artemisia nitida</i> Bert.									x				x
<i>Asphodelus albus</i> Miller								x	x				x
<i>Aster alpinus</i> L.				x									
<i>Campanula thyrsoidea</i> L.												0	
<i>Campanula zoysii</i> Wulfen													x
<i>Carlina acaulis</i> L.					x								
<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller				x		x	x						x
<i>Convallaria majalis</i> L.				x	x			x					
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.													
(<i>C. europaeum</i> auct.)		x	x	x	x								
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	0	0	x	0	x	x	x	0	x	0	0	0	x
<i>Daphne</i> sp.										0	0		
<i>Daphne cneorum</i> L.	x	x	x	x		x	x			0	0		
<i>Daphne mezereum</i> L.	x	x	x	x	x	x	x		x	0	0		
<i>Daphne striata</i> Tratt.	x	x	x	x		x	x			0	0		x
<i>Dictamnus albus</i> L.								x	x	0	0		x
<i>Erigeron alpinus</i> L.				x									
<i>Eritrichium nanum</i> (All.) Schrader				x									
<i>Erucastrum palustre</i> (Pir) Visiani													x
<i>Eryngium alpinum</i> L.	0		x	x									x

Specie protette in base a Leggi Regionali o a Decreti Prefettizi

GENERE E SPECIE	Cuneo	Torino	Aosta	Novara	Como	Bergamo	Brescia	Verona	Vicenza	* Trento	* Bolzano	Belluno	Friuli - Venezia Giulia
<i>Erythronium Dens-canis</i> L.										0			X
<i>Fritillaria</i> sp.										0			
<i>Fritillaria montana</i> Hpp.										0			0
<i>Fritillaria tenella</i> Rchb.										0			X
<i>Gentiana acaulis</i> L.					X	X	X	X					
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	X	X		X				X	X				
<i>Gentiana froelichi</i> Hladnik et Wulfen													0
<i>Gentiana lutea</i> L.	X	X	X		X	X	X	X					X
<i>Gentiana pannonica</i> Scop.									X				X
<i>Gentiana punctata</i> L.	X	X	X	X	X	X	X		X				X
<i>Gentiana purpurea</i> L.	X	X	X	X		X	X						
<i>Gentiana tergestina</i> Beck.													0
<i>Gentiana verna</i> L.					X	X	X						
<i>Gladiolus palustres</i> Gaudin				X					X			X	X
<i>Helleborus niger</i> L.					X	X	X	X				0	
<i>Hemerocallis Lilio-Asphodelus</i> L. em. Scop. (<i>H. flava</i> L.)												X	
<i>Iberis intermedia</i> Guers.													X
<i>Ilex Aquifolium</i> L.										0			
<i>Iris cengialti</i> Ambr.									X			X	
<i>Iris graminea</i> L.								X	X			X	
<i>Iris illyrica</i> Tomm.													0
<i>Iris Pseudacorus</i> L.												X	
<i>Iris sibirica</i> L.												X	
<i>Juniperus communis</i> L.					X								
<i>Jurinea mollis</i> Rchb.													X
<i>Kentranthus ruber</i> (L.) D.C.												0	
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X
<i>Leucojum vernum</i> L.											0		
<i>Lilium bulbiferum</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X
<i>Lilium bulbiferum</i> L. ssp. <i>cro-</i> <i>ceum</i> (Chaix) Schinz et Thel- lung	X	X		X								X	
<i>Lilium carniolicum</i> Bernh.												0	X
<i>Lilium martagon</i> L.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0		X
<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.				X									
<i>Lomatogonium carinthiacum</i> (Wulfen) Rchb. (<i>Pleurogyne</i> <i>carinthiaca</i> Don.)													0
<i>Melandrium elisabethae</i> Rohrb.										0			
<i>Narcissus angustifolius</i> Curtis (<i>N. poëticus</i> L.)				X	X			X			0		0

Specie protette in base a Leggi Regionali o a Decreti Prefettizi

GENERE E SPECIE	Cuneo	Torino	Aosta	Novara	Como	Bergamo	Brescia	Verona	Vicenza	* Trento	* Bolzano	Belluno	Friuli - Venezia Giulia
<i>Nigritella</i> sp.													X
<i>Nigritella miniata</i> (Crantz) Jan- chen (<i>N. rubra</i> (Wettst.) Richter								X	X			X	X
<i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb.	X	X	X	X		X	X	X	X			X	X
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.				X					X	0	0		
<i>Nymphaea alba</i> L.				X		X	X		X	0	0	0	X
<i>Ophrys</i> sp.	X	X		X				X	X			X	
<i>Orchis</i> sp.				X									X
<i>Orchis purpurea</i> Hudson				X				X	X				X
<i>Paeonia officinalis</i> L. em. Gouan	0	0		0	X	X	X	0	X		0		X
<i>Papaver pyrenaicum</i> (L.) Kern.				X									
<i>Paradisialia liliastrum</i> (L.) Bertoloni	X	X		X				X					
<i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur (<i>Phyteuma comosum</i> L.)				X				X	X	0	0	0	X
<i>Pinus cembra</i> L.				X									
<i>Primula</i> sp.				X									
Primule con fiori rosa o viola (eccetto <i>Primula farinosa</i> L.)												0	
<i>Primula auricula</i> L.	X	X		X	X	X	X	X	X	0	0	0	X
<i>Primula glaucescens</i> Moretti				X	X	X	X					0	
<i>Primula spectabilis</i> Tratt.				X				X	X	0		0	
<i>Primula tyrolensis</i> Schott.												0	X
<i>Primula wulfeniana</i> Schott.												0	X
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre (<i>Anemone alpina</i> L.)			X		X	X	X	X					
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre ssp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman (ssp. <i>sulphurea</i> (L.) D.C.)										0	0		
<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb. (<i>Anemone montana</i> Hoppe)						X	X						X
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller (<i>Anemone Pulsatilla</i> L.)								X	X				
<i>Ranunculus alpestris</i> L.				X									
<i>Ranunculus geraniifolius</i> Pourret (<i>R. montanus</i> Willd.)				X									
<i>Ranunculus glacialis</i> L.				X					X				X
<i>Ranunculus parnassifolius</i> L.				X									
<i>Ranunculus pyrenaicus</i> L.				X									
<i>Ranunculus thora</i> L.				X									
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.								X	X				
<i>Rhododendron hirsutum</i> L.								X	X				

Specie protette in base a Leggi Regionali o a Decreti Prefettizi

GENERE E SPECIE	Cuneo	Torino	Aosta	Novara	Como	Bergamo	Brescia	Verona	Vicenza	* Trento	* Bolzano	Belluno	Friuli - Venezia Giulia
<i>Rhodothamnus chamaecistus</i> (L.) Rchb.									x				
<i>Ruscus aculeatus</i> L.										0			
<i>Saxifraga</i> sp.				x									
<i>Sempervivum</i> sp.				x									
<i>Serapias</i> sp.								x					
<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.) Briq. (<i>S. longipetala</i> Pollini)								x	x				
<i>Silene acaulis</i> L.				x									
<i>Soldanella</i> sp.				x									
<i>Stipa pennata</i> L.				x									
<i>Taxus baccata</i> L.										0			
<i>Trollius europaeus</i> L.				x	x	x	x						
<i>Typha</i> sp.				x						0	0		
<i>Veronica bonarrota</i> L.													x
<i>Veronica carinthiaca</i> Jacq. . . .													x
<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq. . . .													0

x: specie dichiarata protetta in base a legge regionale o a decreto prefettizio.

0: specie della quale è vietata la raccolta od il danneggiamento in base a legge regionale o decreto prefettizio.

*: nelle province autonome di Trento e di Bolzano tutte le specie spontanee sono state dichiarate protette.

e due alberi, il Tasso (*Taxus baccata* L.) e l'Agrifoglio (*Ilex Aquifolium* L.).

Come si può notare, in conclusione, in questi ultimi anni anche nel campo legislativo qualcosa si è fatto e si sta facendo, tenendo conto che pure altre Regioni — anche al di fuori dell'arco alpino — hanno allo studio la promulgazione di leggi simili a quelle citate. Tuttavia, affinché non si avveri l'apocalittica previsione di Leonardo: « Nulla cosa resterà sopra la terra, o sotto la terra e l'acqua, che non sia perseguitata remossa o guasta » (Codice Atlantico f. 370, in VIDESOTT, 1970), non potrà mai essere sufficiente la coercizione della legge: è necessaria infatti la formazione di una « coscienza naturalistica » in ogni strato della popolazione, dal momento che il problema della difesa della flora riguarda non solo diversi aspetti dell'ecologia, dell'eco-

nomia e del diritto, ma anche — e soprattutto — l'educazione: solo ponendo limiti drastici alle nostre innate tendenze egoistiche, potremo infatti rappacificarci con la Natura e, conseguentemente, comprendendo meglio quella, comprenderemo meglio anche noi stessi.

Autori citati:

GIACOMINI V. (1958): *La flora*, Touring Club Italiano, Milano.

PEDRAZZI C. e LOMBARDI G. (1967): La protezione giuridica della flora alpina - *La protezione della flora alpina*, 67-76, Pro Natura Italica, Belluno.

PEYRONEL B. (1963): Conservazione della flora - *Conservazione della natura e del paesaggio in montagna*, 9-12, Pro Natura, Torino.

VACCARI L. (1912): La protezione delle bellezze naturali e il Club Alpino Italiano - *Rivista mensile del Club Alpino Italiano*, 89, 523-526.

VIDESOTT R. (1970): Le prime fonti della conservazione della natura - *Rivista mensile del Club Alpino Italiano*, 89, 488-497.

Per la tassonomia delle specie citate si è seguito:

BINZ A. et THOMMEN E. (1956): *Flore de la Suisse* - Editions du Griffon, Neuchâtel.

FENAROLI L. (1971): *Flora delle Alpi* - Martello, Milano.

MEZZENA R. (1965): *Flora del Carso* - Lint, Trieste.

MEZZENA R. (1971): *Flora del Carso* - Libreria Internazionale Italo Svevo, Trieste.

(2) Tali decreti sono:

Cuneo: Decreto Prefettizio del 30-5-1962.

Torino: Decreto Prefettizio del 6-8-1964 n. 1955.

Novara: la circolare prefettizia Prot. n. 26041/1-7 A-3 Div. 3^a del 6-10-1966, indirizzata ai Sindaci della Provincia, invita ad includere nei regolamenti comunali di polizia rurale norme idonee a tutelare la flora alpina ed elenca le specie da proteggere.

Como: Decreto Prefettizio del 1964.

Bergamo: Decreto Prefettizio Prot. 7005 - Div. III del 13-3-1964 e Decreto Prefettizio n. 3142 del 8-1-1970.

Brescia: Decreto Prefettizio n. 73043 Div. III del 15-11-1961.

Verona: Decreto Prefettizio del 5-5-1964.

Vicenza: Decreto Prefettizio del 27-6-1958.

Belluno: Decreto Prefettizio Prot. n. 1.7.A.5/31150 Div. III del 27-9-1966.

NOTE

(1) Come è noto, le province autonome di Trento e di Bolzano hanno — uniche in Italia — la facoltà di legiferare.

(3) È ovvio che una simile elencazione ha un valore puramente documentario: occorrerebbe infatti, per ogni singola specie, un esame critico che giustificasse i motivi della sua inclusione o dell'eventuale esclusione nella lista di ciascuna provincia, tenendo conto innanzi tutto del proprio areale.